



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. _____	Presidente
Dott.ssa _____	Giudice
Dott. _____	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 9-1/2025** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto l'8 aprile 2025 da:

DOMENICO LONDEI, difeso dall'Avv. Emanuele Aluigi ed assistito altresì dal Dott. Athos Lazzari, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Urbania, corso Vittorio Emanuele II n. 41

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8 aprile 2025, Domenico Londei ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i.. Nel ricorso, l'istante ha rappresentato di vivere da solo in Urbino, di essere divorziato e di avere due figlie economicamente autonome, di percepire una pensione



di lordi annui, oltre ad un ulteriore compenso lordo di mensili derivanti da un contratto di collaborazione in scadenza il 31 dicembre 2025. Nel rinviare genericamente a quanto affermato nella relazione dell'O.c.c. allegata all'atto introduttivo, Domenico Londei ha riferito che il monte debitorio deriva da una serie di accertamenti tributari preceduti da indagini penali, tutte definite con sentenze di proscioglimento, ad eccezione di un unico procedimento attualmente pendente presso il Tribunale di Roma.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 3 aprile 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo. La relazione ha specificato che il sovraindebitamento è causato esclusivamente dagli accertamenti fiscali, attualmente ancora in fase di contenzioso, non sussistendo in capo al ricorrente altri debiti oltre a quelli nei confronti dell'amministrazione fiscale: in particolare, il sovraindebitamento è sorto da diversi processi verbali di contestazione per gli anni 2006-2015 a carico di diverse società, delle quali Domenico Londei è stato riconosciuto quale socio occulto e/o amministratore di fatto. L'O.c.c., nella sua relazione, ha elencato in modo puntuale tali atti di contestazione, evidenziando che il debito tributario complessivamente dichiarato in sede di domanda per la nomina del Gestore della crisi è pari ad

Gli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione sono stati impugnati innanzi al Giudice Tributario: in primo grado, salvo che per alcune posizioni, la Commissione Provinciale Tributaria di Pesaro ha rigettato i ricorsi; successivamente, la Commissione Territoriale Regionale delle Marche ha rigettato gli appelli, a cui è seguito ricorso in Cassazione per tutte le 49 sentenze di appello, allo stato tutte pendenti, salvo per tre sentenze, che la Cassazione ha confermato all'esito dell'udienza del 26 marzo 2024 (dal che può presumersi che anche gli altri ricorsi esiteranno nel rigetto e nella conseguente conferma delle sentenze di appello). Riguardo i procedimenti penali nei confronti di Domenico Londei, invece, nessuno di questi si è chiuso con una condanna; è invece ancora pendente un procedimento innanzi al Tribunale di Roma che, allo stato, è in fase istruttoria.

Le società destinatarie degli accertamenti fiscali, puntualmente elencate nella relazione dell'O.c.c., sono state tutte cancellate dal Registro delle Imprese, ad eccezione dell' di cui il ricorrente è un collaboratore. Il ricorrente è inoltre socio e/o amministratore di altre società ancora attive

Il Gestore della Crisi ha rimarcato di aver interpellato, nel corso dello svolgimento del suo incarico, la direzione provinciale di Pesaro e Urbino dell'Agenzia delle Entrate, che ha riferito che



Domenico Londei è titolare di un monte debitorio pari ad _____ in continuo aumento; stando a quanto affermato nella relazione dell'O.c.c., Agenzia delle Entrate non ha eccepito alcunché in relazione all'apertura della liquidazione controllata, fermo restando che la condotta mantenuta da Domenico Londei che ha dato luogo alle contestazioni tributarie assume certamente rilievo ai fini dell'esdebitazione.

Oltre al debito tributario di cui si è dato conto, Domenico Londei vanta un debito di _____ nei confronti di _____ nei confronti del _____ a cui va aggiunto il compenso dei c.d. *advisor* (quantificato in _____) e dell'O.c.c. (quantificato in _____), a cui dovrà aggiungersi il compenso del liquidatore e dei coadiutori; il ricorrente ha anche prestato due fidejussioni bancarie a favore di _____ (dichiarata fallita nel 2014) ed è stato attinto da tre recenti procedure esecutive presso terzi avviate presso il Tribunale di Urbino.

Dal lato attivo, Domenico Londei è usufruttuario di un immobile di proprietà dell'ex coniuge _____ dal valore stimato in _____, nonché di una serie di quote societarie di _____ il cui valore, determinato sulla base del patrimonio netto, è presuntivamente pari ad _____. Nella valutazione dell'attivo patrimoniale devono considerarsi le disponibilità liquide giacenti presso i conti correnti intestati all'istante, pari a complessivi _____ e devono considerarsi altresì diversi crediti dichiarati dal ricorrente: _____ ed un ulteriore credito, non quantificato, nei confronti di _____ (garantito da pegno sulle quote di proprietà della _____). Da ultimo, nell'attivo patrimoniale devono ricomprendersi altresì i beni di cui la Corte d'Appello di Ancona, con ordinanza del 26 ottobre 2023, ha revocato la confisca: quote di capitale sociale per _____ editi per _____, premio polizza per _____ somme giacenti su conto corrente o libretto di risparmio per _____, dossier titoli "scudo *ter*" per _____ e ulteriori somme versate al f.u.g. per _____.

Le spese per sostenere il fabbisogno familiare sono state stimate dall'O.c.c. in complessivi _____ nnui, a cui vanno aggiunti _____ annui a titolo di spese di mantenimento per l'ex coniuge, _____ mensili per spese mediche. Alla luce del reddito netto annuo percepito dall'istante, pari ad _____ annuo, la procedura dovrebbe incamerare mensilmente _____ mensili, fermo restando che il contratto di collaborazione in essere con la _____ ha una durata annuale e, conseguentemente, tale somma potrebbe essere rivista qualora il rapporto lavorativo dovesse cessare in futuro.



La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Andrea Guidarelli, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Dalla liquidazione deve escludersi la quota del reddito personale percepito da Domenico Londei a titolo di retribuzione e/o di pensione, in misura pari a quanto necessario a sostenere le spese primarie. Considerato che il ricorrente ha percepito, nel corso del 2024, a titolo di pensione e, a



partire dal 1° febbraio 2025 e sino al 31 gennaio 2026, percepirà di a titolo di compenso per la collaborazione con l; potrà trattenere da tale retribuzione esclusivamente quanto necessario a garantire il suo fabbisogno, stimato nel documento allegato al ricorso in (somma questa comprensiva dell'assegno divorzile da versare all'ex moglie e pari a mensili); l'eccedenza deve quindi essere acquisita dalla procedura. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Domenico Londei, nato ad Urbino, il 30 novembre 1949;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv. Andrea Guidarelli;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Dispone che sia sottratta alla liquidazione l'importo mensile di dal reddito del ricorrente, in quanto necessario al suo sostentamento, mentre l'ulteriore reddito prodotto sia acquisito dalla procedura;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;



- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 11 aprile 2025

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Egidio de Leone

: Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fde45643f574c55dd9ff5c56f44f59a
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5741ddbcc84a3862dd8554c20756fc37
Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3c42c296f04b563635e421847cc6955

Firmato t
Firmato D
Firmato D

